

Delibera n. 139/2018

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** in particolare l’articolo 24 (“Reclami”), paragrafo 2, del Regolamento il quale stabilisce che: “Qualora un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;
- VISTO** l’articolo 16 (“Reclami”), comma 2, del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

- VISTO** il reclamo con cui il sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante), il 20 maggio 2018, ha richiesto a Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito: GNV), utilizzando l'indirizzo di posta elettronica customercare@gnv.it, la compensazione economica in denaro del 50% del prezzo del biglietto per il viaggio Tunisi-Genova in partenza il 13 maggio 2018, a fronte del ritardo all'arrivo verificatosi; nello specifico, lamentando che la partenza prevista per le ore 18:00 del 13 maggio 2018 è avvenuta alle ore 02:30 del 14 maggio, giungendo a destinazione finale alle ore 06:30 del 15 maggio;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità in data 20 agosto 2018 (prot. ART 6878/2018), con cui il reclamante ha segnalato l'omessa risposta del vettore al suddetto reclamo di prima istanza;
- VISTI** i documenti allegati dal reclamante, in particolare il biglietto e la "*Nota informativa per il datore di lavoro in caso di ritardo all'arrivo*", firmata dal Comando nave, da cui risulta che la partenza del viaggio Tunisi-Genova prevista per le ore 18:00 del 13 maggio 2018 è avvenuta alle ore 02:30 del 14 maggio, giungendo a destinazione finale alle ore 06:30 del 15 maggio 2018;
- VISTE** la nota dell'Autorità del 25 settembre 2018 (prot. 7839/2018), con cui è stato richiesto a GNV, tra le altre cose, (i) se fosse stata fornita una risposta al reclamo di prima istanza, (ii) quale fosse stata la causa del ritardo, e (iii) se fosse stata erogata al reclamante la compensazione economica in denaro del 50% per ritardo all'arrivo; nonché la nota di riscontro, pervenuta il 16 ottobre 2018 (prot. ART 8600/2018), con la quale la Compagnia ha risposto, rispettivamente: (i) "*non abbiamo ricevuto ancora riscontro dall'ufficio competente*"; (ii) "*non abbiamo evidenza della motivazione che ha determinato il ritardo*"; e (iii) "*siamo in attesa di riscontro*";
- VISTA** la nota dell'Autorità del 16 ottobre 2018 (prot. 8606/2018), con cui GNV è stata sollecitata a completare le informazioni richieste, alla quale non è seguito riscontro da parte del vettore;
- CONSIDERATO** che il passeggero afferma di non aver ricevuto riscontro al proprio reclamo di prima istanza e che la Compagnia, a fronte delle richieste dell'Autorità circa l'avvenuta risposta a detto reclamo, si è limitata ad affermare, sul punto, di non aver "*ricevuto ancora riscontro dall'ufficio competente*", senza fornire integrazioni successive;
- RILEVATO** che, come emerge dalla documentazione agli atti, il vettore non ha dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 24 ("*Reclami*"), paragrafo 2, del Regolamento;
- CONSIDERATO** che la nave risulta giunta alla destinazione finale di Genova alle ore 06:30 del 15 maggio 2018 (invece che alle ore 17:30 del 14 maggio 2018), con tredici ore di ritardo rispetto all'orario previsto; tale ritardo, in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore, comporta una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto, come emerge dall'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento;

- CONSIDERATO** che la richiesta esplicita del reclamante di ricevere tale compensazione in denaro non risulta essere mai stata riscontrata da GNV, che sul punto, a fronte di esplicita richiesta dell’Autorità, ha affermato “*siamo in attesa di riscontro*”, senza fornire integrazioni successive;
- RILEVATO** tuttavia che in relazione a tale condotta il quadro normativo vigente non consente l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell’articolo 19 del Regolamento;
- RITENUTO** pertanto che per le ragioni illustrate sussistono, limitatamente al profilo del diritto del passeggero a ricevere, entro un mese dal ricevimento del reclamo da parte del vettore, la notifica che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame, i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di GNV per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015 per violazione dell’obbligo di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione

amministrativa delibera 139/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

7. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Navi Veloci S.p.A.

Torino, 19 dicembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Andrea Camanzi